

CAMERA DI COMMERCIO
Milano MonzaBrianza Lodi

COMMERCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILE E FORNITURE IN
OPERA

SERRAMENTI, CHIUSURE OSCURANTI E FACCIATE CONTINUE

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Testo in vigore, adottato con delibera di Giunta della Camera di Commercio del 24 novembre 2008.

Approvazione del testo da parte della Commissione Provinciale Usi di Milano: 21 giugno 2017.

Approvazione del testo da parte della Giunta Camerale della Camera di Milano MonzaBrianza Lodi: delibera n. 69 del 21 dicembre 2017

SOMMARIO

Consegna.....	Art.140
Prezzo.....	Art. 141
Misurazione	Art. 141 bis
Posa in opera	Art. 142
Garanzia	Art. 143

Art. 140 – Consegna

Serramenti, chiusure oscuranti e facciate continue sono consegnati nel cantiere del committente integri e con idonea protezione.

Art. 141 – Prezzo

Il prezzo dei serramenti e delle persiane/scuri viene riferito a cadauno. Il prezzo delle facciate continue e delle tapparelle/avvolgibili viene riferito a metro quadrato. La misura minima fatturabile per le tapparelle/avvolgibili è di 2 metri quadrati.

Art. 141 bis – Misurazione

Nella misurazione dei serramenti (finestre, portefinestre e porte) si applicano le dimensioni riferite al bordo esterno del telaio fisso. Eventuali coprifili perimetrali, raccordi, imbotti, cassonetti e soglie contribuiscono ad aumentare il perimetro esterno della superficie fatturabile, se queste parti non sono esposte con un prezzo unitario.

Nella misurazione delle chiusure oscuranti quali *persiane/scuri* si applicano le dimensioni riferite al bordo esterno del telaio fisso, se presente, oppure alla luce netta del vano murario.

Nella misurazione delle chiusure oscuranti quali *tapparelle/avvolgibili* si applicano le dimensioni riferite alla luce netta del vano murario con aumento di cm 25 sull'altezza e di cm 5 sulla larghezza se le guide sono incassate.

La misurazione della superficie delle facciate continue deve essere effettuata moltiplicando lo sviluppo in pianta la larghezza (L_{tot}) totale per l'altezza totale (H_{tot}). Nella misurazione si deve tener conto degli eventuali profili, raccordi, soglie, coronamenti o altro anche se esposto a parte con sovrapprezzo unitario.

Art. 142 – Posa in opera

Le opere murarie occorrenti per la posa sono a carico del committente. Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti e la manovalanza per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa. Il fornitore deve fornire gli accessori e provvedere alla posa in opera dei manufatti esclusa la parte riguardante le opere murarie. Le maggiori spese per eventuali interruzioni di lavoro che si verificano durante il montaggio e l'assistenza alla posa in opera, se causate dal committente, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 143 – Garanzia

Il buon funzionamento di serramenti, chiusure oscuranti e facciate continue è garantito per il periodo di un anno dalla posa in opera, salvo diversi termini di legge.

Durante tale periodo di garanzia sono a carico del fornitore le eventuali sostituzioni e riparazioni dovute.

Il fornitore non risponde delle alterazioni derivanti da umidità o da eccessivo riscaldamento.

